



IL DANNO C.D. “ESISTENZIALE”:

*dal Convegno di Trieste del 13—14 novembre 1998
alle recenti sentenze (11 novembre 2008)
delle SS.UU. della Corte di Cassazione
circa i contenuti ed i presupposti
del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.*

Prof. Giulio Ponzanelli

Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



Lezione tenuta il 24 novembre 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Sede Centrale (C.so Umberto), Aula Pessina



La presente relazione riproduce i contenuti della lezione del Prof. Ponzanelli, corredando le relative riflessioni con note di approfondimento (inserite nello stesso corpo del testo e segnalate da un carattere più ridotto) relative a quelle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che sono state richiamate nel corso del suo intervento.

Gli studenti potranno accedere al testo integrale delle pronunce principali oggetto della lezione collegandosi alla pagina personale del Prof. Paolo Pollice, http://www.docenti.unina.it/docenti/web/index.php?id_prof=829 (sezione “Download” — cartella “Area pubblica del docente” — sottocartella “Lezione Prof. Ponzanelli— 24 novembre 2008”).

Premessa

Il Prof. Giulio Ponzanelli, Prof. Ord. di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 24 novembre 2008, nella storica aula “Pessina” della Sede Centrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una lezione sul c.d. “danno esistenziale” nel quadro del nuovo orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione in recenti pronunce dell’11 novembre 2008 sui contenuti ed i presupposti del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

L’intervento del Prof. Ponzanelli è stato preceduto dalla presentazione introduttiva del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prof. Lucio De Giovanni, e del Prof. Paolo Pollice, Prof. Ordinario di Diritto Civile presso la medesima Facoltà, ed è stato seguito dalle considerazioni conclusive tratte sul tema dal Prof. Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Prof. Ordinario di Diritto Privato Comparato, anch’egli presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano.

Erano presenti in aula, oltre a vari collaboratori del Dipartimento di Diritto Comune Patrimoniale e del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali del Polo delle Scienze Umane e Sociali della Facoltà ospite dell’incontro, molti studenti frequentanti i corsi del Prof. Pollice e del Prof.



Procida Mirabelli Di Lauro, che hanno mostrato vivo interesse e seria partecipazione alla lezione del Prof. Ponzanelli.

Proprio rivolgendosi agli studenti, il Prof. Ponzanelli ha innanzi tutto ritenuto doveroso compiere una “professione di fede”, dichiarando la propria appartenenza alla corrente di pensiero “antiesistenzialista”, cui le recenti SS.UU. sembrano aver aderito.

Secondo il Prof. Ponzanelli **la parabola evolutiva del danno esistenziale può essere efficacemente immaginata come una “pièce” teatrale articolata in quattro “atti”**.

In essi vengono “rappresentate” le diverse riflessioni dottrinali e giurisprudenziali risalenti a differenti periodi storici, ma in tutti la risarcibilità del “danno esistenziale” ha costituito uno dei principali terreni di scontro per quegli operatori giuridici che hanno tentato di rispondere ad una domanda fondamentale, per così dire, di “filosofia” della responsabilità civile: **fino a che punto, in virtù delle relative regole, è ammissibile un’estensione dei confini della risarcibilità del danno non patrimoniale?**

Gli atti della pièce teatrale del danno esistenziale sono i seguenti:

Primo atto——1998—2003

Convegno di Trieste del 13—14 novembre 1998 sul danno esistenziale, Corte Costituzionale, sent. n. 88/1979; Corte Costituzionale, sent. n. 184/1986;

Secondo atto——2003

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenze nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003 e nn. 8827, 8827 del 31 maggio 2003, Corte Costituzionale, sent. n. 233/2003;

Terzo atto ——2003—2008

Contrasto tra i due orientamenti, esistenzialista ed anti—esistenzialista, nella giurisprudenza sia di merito, che di legittimità; Corte di Cass., Sez. III, n. 4712/2008;

Quarto atto——2008

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenze. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008.



PRIMO ATTO (1998—2003)

Il 1998 segnò una prima importante tappa storica nell'emersione del danno esistenziale, perché in quell'anno si tenne a Trieste fra il 13 e il 14 novembre un Convegno di studi¹, nel quale si varò la “nave” di questa nuova figura di danno, della quale si era avuta qualche sporadica applicazione giurisprudenziale negli anni precedenti. Paolo Cendon, il piú autorevole esponente dell'orientamento c.d. “esistenzialista”, fu l'organizzatore di quel convegno, al quale presero parte anche il Prof. Ponzanelli e il Prof. Procida Mirabelli Di Lauro.

Sin da allora, pur concordando i vari esponenti della dottrina sul carattere estremamente restrittivo della lettera dell'art. 2059 c.c. (un “brontosauro”, secondo Pier Giuseppe Monateri), nonché sulla necessità di condurlo al di là degli stretti confini del richiamo all'art. 185 c.p., iniziarono a svilupparsi due diversi modi di superare i limiti dell'art. 2059 c.c..

Il Prof. Ponzanelli già all'epoca riteneva che si dovesse ricondurre l'art. 2059 c.c. nell'alveo della Costituzione, ammettendo alla sua stregua il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesione di qualsivoglia “situazione soggettiva costituzionalmente garantita”, in ciò ribadendo il pensiero espresso già in un *obiter dictum* presente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 luglio 1979.

Con la sentenza n. 88/1979, infatti, la **Corte Cost.** decise una **questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c.**, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., in quanto secondo il giudice a quo l'art. 2043 c.c. non avrebbe compreso la risarcibilità del danno alla salute (c.d. “danno biologico”), da considerarsi autonomamente rispetto al “danno patrimoniale” (in quanto non caratterizzato dalla economicità dell'interesse pregiudicato) e al danno morale (riguardando quest'ultimo solo le affezioni morali e i turbamenti alle condizioni d'animo del danneggiato).

La Corte non ritenne fondata la questione di legittimità dell'art. 2043 c.c., in quanto sollevata nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni da illecito extracontrattuale promosso nei confronti di persona condannata con sentenza penale passata in giudicato per il reato previsto dagli artt. 582 e 585 c.p. (lesione personale aggravata): in altre parole **era applicabile al caso di specie — danno non patrimoniale conseguente da reato— il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.**, e non la norma dell'art. 2043 c.c.

Ma la Corte non si limitò a dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., e, sia pure in un *obiter dictum*, colse l'occasione per precisare che: «*dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate*” “*deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza*». Ergo «*l'ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale ... si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute ... bene ...tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati ... certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla*

¹ P.Cendon, P.Ziviz (a cura di) *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2000.



Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso».

Ciò che risulta particolarmente significativo di quest'*obiter dictum* della Corte è appunto la **lettura costituzionalmente orientata dalla stessa compiuta dell'art. 2059, quale norma idonea a comprendere in sé non solo il danno morale (cd. *pecunia doloris*) ma anche qualsiasi altro danno a—reddituale a situazioni soggettive riconosciute rilevanti dalla Costituzione** (ad es. il diritto alla salute ex art. 32 Cost.).

Nell'ambito del pensiero “anti—esistenzialista” si collocava pure Emanuela Navaretta², che, nel tentativo di recuperare la pregnanza della funzione svolta dall'art. 2059 c.c. nel sistema delle norme sulla responsabilità civile, ne superava sì i limiti, ma attraverso una sua lettura costituzionalmente orientata, ossia rispettosa dei valori costituzionali.

Non soddisfatti degli esiti di un allargamento così operato dell'ambito di operatività dell'art. 2059 c.c., gli “esistenzialisti” miravano piuttosto alla affermazione di una categoria di danno, quello c.d. “esistenziale”, nuova e diversa rispetto alle due tipologie di danno alla persona fino ad allora individuate e riconosciute, quella del “danno biologico” e del “danno morale”.

In particolare, rispetto al danno morale **il danno esistenziale secondo il pensiero esistenzialista si sarebbe caratterizzato nel determinare un *non facere* del soggetto vittima dello stesso, un peggioramento della qualità della sua vita quale essa era stata prima dell'evento lesivo.**

Gli anti—esistenzialisti, di contro, non ritenevano possibile distinguere il danno morale dal danno esistenziale così inteso, in quanto, se da sempre il danno morale era stato inteso come un *pati*, come una sofferenza del soggetto che ne fosse vittima, la conseguenza di una tale sofferenza solitamente era proprio ravvisabile in un *non facere* della vittima, in un'alterazione della sua normale qualità di vita.

A ciò gli esistenzialisti contrapponevano un supposto carattere “transeunte” del *pati* insito nel danno morale rispetto al carattere “permanente” del *non facere* nel caso di danno esistenziale, un *non facere* destinato a perdurare per tutta la vita del danneggiato, quasi come una sorta di marchio capace di segnarlo senza possibilità di un futuro recupero delle sue precedenti e normali condizioni di vita.

Il danno esistenziale così inteso, si badi, era risarcito non in virtù dell'art. 2059 c.c., che in quest'ottica veniva sostanzialmente abrogato in quanto svuotato della sua specifica funzione, bensì in forza dell'art. 2043 c.c.: era sufficiente che fossero presenti gli elementi del sintagma “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c. perché tutte le pretese risarcitorie di danni tanto patrimoniali, quanto non patrimoniali, potessero essere soddisfatte.

Spesso le posizioni di chi, come il Prof. Ponzanelli, sosteneva sin dai primi anni di vita del danno esistenziale la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. sono state bollate come troppo “conservatrici”, “prudenti”, oppure, non senza un evidente pregiudizio ideologico, “filo-

² E. Navaretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Padova, Cedam, 1996.



assicurative”, ossia favorevoli ad una restrizione delle prestazioni risarcitorie delle imprese assicuratrici.

SECONDO ATTO (2003)

Nel **maggio del 2003** furono pronunciate dalla Corte di Cass., Sez. III, **cinque storiche sentenze**: tre del 12 maggio, le nn. **7281, 7282, 7283**, relative a casi di responsabilità presunta, e due del **31 maggio**, c.d. gemelle, le nn. **8827 e 8828**.

Le sentenze del 12 maggio 2003 segnarono il superamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva sempre escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso nella sua tradizionale e restrittiva accezione di danno morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto-reato fosse affermata non già in base ad un accertamento concreto dell'elemento psicologico (e cioè della colpa o del dolo), ma in base ad una presunzione (ad es. ex art. 2054 c.c.).

Le sentenze nn. 7281, 7282, 7283 individuarono le ragioni di quest'orientamento:

a) da un lato, la nozione ristretta del danno non patrimoniale come danno morale e la connessa limitazione della sua risarcibilità pressoché ai soli casi di reato,

b) dall'altro, il particolare rapporto esistente tra processo civile e processo penale e i limitati poteri del giudice civile quanto all'accertamento del fatto-reato sia pure solo ai fini della definizione della responsabilità civile.

a) Sotto il primo profilo, ad avviso della Corte, dovendosi ex art. 2059 c.c. ritenere risarcibile il danno non patrimoniale/danno morale soggettivo nei soli casi previsti dalla legge, ed essendo tra questi il più rilevante, se non unico caso, proprio quello previsto dall'articolo 185 c.p., ossia l'ipotesi di reato (ciò all'epoca dell'introduzione del codice del 1942, e per alcuni anni a venire, come ricorda la celebre sentenza della Corte Cost. n. 184/86), **doveva ritenersi escluso il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di un accertamento effettivo del fatto-reato, il quale necessita di un'effettiva dimostrazione dell'elemento psicologico (dolo o colpa) e non può ancorarsi alla semplice premessa su cui si fonda la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c.**, ossia quella che il presunto responsabile non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

b) Quanto poi al profilo prettamente processuale, la Corte contestualizzò storicamente l'inveterata esclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di responsabilità presunta nel quadro delle norme del c.p.p. del 1930, «caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile (articolo 3 c.p.p. e articolo 295 c.p.c.) in caso di contemporaneità di procedimenti, dall'efficacia preclusiva ai fini civili della decisione che pone termine al giudizio penale (articolo 25 c.p.p.) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno anche “quanto alla responsabilità del condannato” (articolo 27 c.p.p.)». (Cass. Civ., Sez. III, n. 7282/2003).

«In un sistema siffatto, **erano eccezionali i casi in cui**, in virtù del principio dell'unità della funzione giurisdizionale, **il giudice civile poteva accertare l'esistenza del fatto penalmente rilevante: casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del giudice penale per estinzione del reato o per altra causa**».

E comunque «Nelle menzionate specifiche ipotesi, si era ritenuto coerente al sistema che l'accertamento del giudice civile ... si svolgesse



secondo le regole, anche probatorie, proprie del giudizio penale ... senza che potesse darsi ingresso alle regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l'affermazione di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta era ritenuto inammissibile e non rispondente a principi di civiltà giuridica».

Cass. Civ., Sez. III, n. 7282/2003

Ebbene, se in passato la giurisprudenza aveva negato la risarcibilità del danno non patrimoniale (inteso restrittivamente come danno morale) in presenza di una responsabilità presunta, ciò alla stregua di un diritto vivente che aveva limitato la prima ai soli casi di danni provocati da reato (e quindi in presenza di dolo o colpa) ed in forza di un quadro normativo che vedeva fortemente limitati i poteri del giudice civile quanto all'accertamento del fatto-reato sia pure solo ai fini della responsabilità civile, mutate questi due ordini di premesse, le suddette tre sentenze del 12 maggio 2003 della Corte di Cassazione, Sez. III, ammisero il risarcimento del danno non patrimoniale.

1) Infatti, in primo luogo, **il danno patrimoniale non doveva più essere risolto nel solo danno morale soggettivo, ossia nel perturbamento soggettivo scaturente da un fatto costituente reato, ma in qualunque lesione di un interesse non patrimoniale della persona dotato di rilievo costituzionale, rispetto ai quali beni della persona a rilievo costituzionale la tutela risarcitoria costituisce una forma di tutela minima indefettibile.**

«In tale opera di riconsiderazione della propria giurisprudenza, questa Suprema Corte non può non tenere conto del nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla tutela riconosciuta al **danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica** (in tal senso vedi già Corte costituzionale, sentenza 88/1979), **sia dal legislatore**, mediante l'ampliamento dei casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (**impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali: articolo 29, comma 9, della legge 675/96; adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi: articoli 44, comma 7, del decreto legislativo 286/98; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo: articolo 2 della legge 89/2001**), **sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte**, in particolare con la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a riparazione di quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il cosiddetto danno biologico, sotto la spinta della sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 della Costituzione».

Cass. Civ., Sez. III, n. 7282/2003

2) In secondo luogo, così come evidenziato dalla Corte, **erano mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell'introduzione del nuovo c.p.p. (entrato in vigore nell'ottobre del 1989), ed era venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile** (articoli 75 e 652 c.p.p. vigente), al punto da rendere possibile finanche un contrasto tra gli esiti due giudizi (civile e penale) in ordine allo stesso fatto-reato.

«Vengono qui in considerazione, evidentemente, soltanto gli effetti civili della condotta dell'autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all'effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciuto al sistema



penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto. Ma proprio per la insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione, quale è l'articolo 2059, che non mira a punire il responsabile, ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici, operandone un'interpretazione del tutto antinamica rispetto all'esigenza alla quale il sistema in cui è inserita palesemente si ispira: quella, appunto, di rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie ad una presunzione legale (articoli 2050/2054 c.c.).

Cass. Civ., Sez. III, n. 7282/2003

Più celebri, e di poco successive, solo le **sentenze nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003**, cd. **sentenze "gemelle"**, anche dette sentenze "Carbone", dal nome dell'allora presidente della Sez. III della Corte di Cass., che è oggi presidente delle relative SS.UU. che hanno pronunciato le recenti sentenze del novembre 2008 sul danno non patrimoniale.

Secondo queste pronunce del 31 maggio 2003 il danno patrimoniale doveva essere considerato una categoria ampia, non risolvendosi nel solo danno morale.

«Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'articolo 2059 Cc ("Danni non patrimoniali"), secondo cui: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge." All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'articolo 185 del Cp del 1930.

Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059, in relazione all'articolo 185 Cp, come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.

Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte costituzionale, **sentenza 88/1979**).

Cass. Civ., Sez. III, n. 8827/2003

1) Un **primo passaggio fondamentale** della motivazione delle sentenze gemelle fu rappresentato proprio dall'assunzione di una precisa opzione sistematica, che oggi è stata compiuta anche dalle SS.UU. del novembre 2008: **non si può ritenere proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo.**

«Ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica».

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8827/2003



Ovviamente al fine di non giungere ad una sostanziale abrogazione dell'art. 2059 c.c., doveva risolversi il “problema cruciale” dato dal limite in esso previsto alla risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata di tale limite.

2) In ciò risiede il **secondo passaggio di portata storica** nell'iter motivazionale delle “sentenze gemelle”: **il risarcimento delle lesioni di interessi della persona costituzionalmente rilevanti costituisce una forma di tutela minima ed insuscettibile di limitazioni ex art. 2059 c.c.**

Al riguardo il Prof. Ponzanelli ricorda come la Corte ritenne che **ogni qualvolta fosse venuto in considerazione un valore della persona di rilievo costituzionale, si sarebbe dovuto escludere che il risarcimento del danno non patrimoniale potesse essere assoggettato al limite della riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.**

«Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.

Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) **costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non é assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi** (v. Corte costituzionale, **sentenza 184/86**, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 2959).

D'altra parte, **il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale**, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8827/2003

Queste pronunce avevano così inteso evitare il fenomeno patologico della duplicazione delle voci di danno non patrimoniale risarcite.

Ben presto gli esistenzialisti trassero nuova linfa da quella che il Prof. Ponzanelli considera una delle “peggiori” sentenze della Corte Costituzionale, la sent. n. **233 del 2003**.

In realtà, la questione affrontata dalla Corte Costituzionale era stata già risolta dalla Sez. III della Corte di Cassazione, nelle sue sentenze del 12 maggio 2003, nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di responsabilità presunta, soluzione che difatti viene confermata nella sentenza n. 233 del 2003 della Corte Costituzionale.

«Per quanto specificamente riguarda il tema —che qui ci occupa— della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anch'esse recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo dalla «sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) a valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 Cost.», sono giunte all'enunciazione di un principio di diritto (...) Si afferma, infatti, in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non



osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ., «debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato» (Cass., 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282). (...)Conclusivamente, **l'art. 2059 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge».**

Corte Cost., sent. n. 233/2003

La Corte Costituzionale, però, non si limitò a dare conferma dell'orientamento espresso dalla Sez. III della Cassazione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di responsabilità presunta. Infatti, nel richiamare la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. operata dalla Cassazione, inserì all'interno del danno non patrimoniale non solo il danno morale e il danno c.d. "biologico", ma anche il c.d. "danno esistenziale", da intendersi quale il danno "derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

«Giova al riguardo premettere – pur trattandosi di un profilo solo indirettamente collegato alla questione in esame – che **può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona; e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».**

Corte Cost., sent. n. 233/2003

Secondo il Prof Ponzanelli l'etichetta di "esistenziale" data dalla Corte Cost. al danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e diversi da quelli lesi dal danno morale e dal danno biologico non poteva che offrire la stura ad un pericolosissimo fraintendimento.

Infatti, la Corte di Cassazione nelle sentenze della primavera del 2003 aveva sì esteso la nozione di danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. al di là della mera ipotesi del danno morale soggettivo scaturente da reato, ma ciò al fine di ricomprendervi non qualsivoglia danno non patrimoniale (il che avrebbe comportato un'abrogazione dell'art. 2059 c.c., piuttosto che una sua lettura costituzionale), bensì solo quello che si traducesse nella lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, dal momento che per tali danni non poteva negarsi il risarcimento (quale forma di "tutela minima" dei suddetti interessi): dunque, la Corte di Cassazione non aveva affatto voluto ammettere al



risarcimento il c.d. danno “esistenziale” nell’accezione datane dalla dottrina esistenzialista, ossia quello estrinsecatesi in un non fare permanente della sua vittima.

«È conclusivamente il caso di chiarire che la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8827/2003

È, quindi, chiaro come la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, in via dell’uso equivoco ed infelice in essa operato dell’aggettivo “esistenziale”, poté prestarsi a facili **strumentalizzazioni** da parte degli esistenzialisti che la salutarono come l’atto di consacrazione del danno “esistenziale”, quale da costoro inteso.

TERZO ATTO (2003—2008)

Le sentenze del maggio 2003 della Sez. III della Corte di Cassazione, oltre ad avere il merito di condurre il **danno biologico** dall’alveo dell’art. 2043 c.c. a quello dell’art. 2059 c.c., solleccitarono anche un dibattito circa l’ammissibilità del risarcimento del **danno non patrimoniale nel caso di ipotesi di responsabilità oggettiva** (nelle quali cioè il criterio di imputazione della responsabilità prescinde dalla colpa), risolvendolo alla fine in senso affermativo, ma sempre nel caso in cui si fosse trattato di un interesse della persona di rango costituzionale.

Il problema che, però, rimaneva ancora aperto, specie dopo la sentenza della Corte Cost. n. 233/2003, era quello di individuare cosa dovesse intendersi per “interesse della persona”, la cui lesione integrasse un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento ex art. 2059. In altre parole, **si contrastavano ancora le due opposte letture dell’art. 2059 c.c.: quella costituzionalmente orientata, proposta dagli anti-esistenzialisti, e quella, per così dire, abrogativa, sostenuta dagli esistenzialisti.**

Due gruppi di controversie (decise dalla Corte di Cassazione, ma anche dai giudici di merito), risalenti all’arco temporale che stiamo esaminando, dimostrano come il problema ermeneutico posto dall’art. 2059 c.c. fosse lungi dall’essere risolto:

1) in un primo ordine di casi (ad es, nell’ambito della **proprietà** (1.a), del **risparmio tradito**(1.b), e dei **disagi derivanti dagli avvenimenti della vita**(1.c)) la giurisprudenza (di merito, e non solo quella di legittimità) ha riconosciuto il risarcimento del danno “esistenziale” in virtù della qualificazione, assolutamente non condivisa dal Prof. Ponzanelli, di taluni interessi come “interessi della persona aventi rilievo costituzionale”;



2) in un secondo ordine di casi la giurisprudenza si occupò prevalentemente dei danni da *circolazione dei veicoli* e da *responsabilità medica*.

1) Esaminiamo, innanzi tutto, la prima categoria di controversie, nella quale la giurisprudenza, al fine di decidere dell'ammissibilità di risarcimento ex art. 2059 c.c. di danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, si interrogava, sulla **possibilità di riconoscere in taluni interessi dedotti in giudizio la natura di interessi persona dotati di copertura costituzionale**.

1.a) **Proprietà**— La lesione del diritto di proprietà, integra, oltre che un danno patrimoniale, la cui risarcibilità è pacifica, anche un danno non patrimoniale risarcibile?

Si pensi al caso di un acquisto di un immobile a non domino: Tizio acquista una casa, ne paga il prezzo al suo dante causa Caio, ma si accorge in seguito che la casa non è di Caio, bensì di Sempronio. Poniamo che ciò sia accaduto a causa di un errore del notaio, che sia incorso così in responsabilità professionale. Il compratore fa causa al notaio e ne chiede la condanna alla restituzione del prezzo, al pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione, nonché delle spese di giudizio, e, oltre tutto questo, domanda che gli sia liquidato anche il danno non patrimoniale "esistenziale", che afferma di aver subito, in quanto sarebbe stato leso, in ragione dell'acquisto a non domino, un interesse della persona. Ebbene, in casi come questo, di classica responsabilità professionale, la Corte concedeva il risarcimento del danno non patrimoniale "esistenziale", scaturente da un lesione di interesse della persona, e ciò nonostante la pressoché assoluta impossibilità di individuazione dello specifico interesse della persona di rango costituzionale che potesse dirsi leso.

1.b) **Risparmio tradito**— Questo fenomeno si legava alle crisi di società italiane (es.: casi Parmalat, Cirio), ma anche di Stati esteri (es: Argentina), ed in particolare ai relativi c.d. junk bonds, titoli spazzatura, sottoscritti senza consapevolezza da parte dei risparmiatori dell'alto rischio di perdita dell'investimento. Erano sorte una miriade di controversie promosse dai risparmiatori traditi che chiedevano la condanna al pagamento del capitale, degli interessi, della rivalutazione, delle spese del giudizio, nonché il danno non patrimoniale, risolvendosi in un'alterazione della loro normale qualità di vita. Anche in questi casi la Cassazione riconosceva il danno non patrimoniale, anche se secondo il Prof. Ponzanelli, non può ravvisarsi nel "risparmio" un bene della persona avente rilievo costituzionale.

1.c) **Disagi derivanti dagli avvenimenti della vita**— È stata copiosa la giurisprudenza, specie dei giudici di pace, che in tali ipotesi ha ammesso il danno non patrimoniale per assunte lesioni di interessi della persona non precisamente individuati nel corpo della Costituzione.

Una delle vicende più importanti è quella del black-out elettrico del 28 settembre 2003, che ha coinvolto soprattutto il Sud Italia, essendo durato sul suo territorio per ben ventidue ore. Si pose allora la questione di quale fosse la responsabilità dell'ENEL e quali fossero i danni della quale dovesse rispondere.



Ancora oggi non è stato accertato se l'ENEL abbia o meno avuto una responsabilità nella suddetta vicenda, ma volendo supporre a soli fini esemplificativi la sua responsabilità, il Prof. Ponzanelli si domanda quali dovrebbero essere i danni dalla stessa risarcibili: certo i danni patrimoniali subiti dall'imprenditore, la cui fabbrica operante a ciclo continuo sia stata costretta ad arrestarsi per varie ore data la mancata somministrazione di energia elettrica, oppure il danno biologico per quell'ammalato, i cui macchinari terapeutici abbiano cessato di funzionare e dunque di curarlo, ma al contrario è difficile configurare un danno esistenziale "da-domenica-senza-energia-elettrica", "da-alterazione-della-normale-qualità-della-vita-causa-black-out"!?!.

Le recenti sentenze del novembre 2008 delle SS.UU della Cassazione hanno bacchettato questa giurisprudenza, che finiva per attribuire rilevanza costituzionale non ai diritti o agli interessi della persona, bensì al danno: il danno, infatti, è, e non potrebbe essere altro che un rimedio, e dunque presuppone un diritto.

«3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.

Per superare tale limitazione, è stata prospettata la **tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto**. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale.

La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.

Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

Il Prof. Ponzanelli segnala che le recenti SS.UU. del novembre 2008 hanno ampiamente descritto, nonché aspramente criticato, il fenomeno esponenziale delle **c.d. liti bagattellari** esploso soprattutto nell'arco temporale che egli ha individuato come terzo atto della pièce teatrale del danno esistenziale.

Le SS.UU. del novembre 2008 hanno definito puntualmente cosa debba intendersi quando si parla delle **c.d. liti bagattellari**: esse sono "le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale

[a] è futile o irrisorio,

[b] ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto".

«3.10...La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai



fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).

... il **filtro della gravità della lesione e della serietà del danno** attua il **bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza**, con la conseguenza che **il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile**. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del **dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)**. Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla **coscienza sociale in un determinato momento storico...**.

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

2) Secondo campo di battaglia del dibattito circa la reale portata da attribuire al limite posto dall'art. 2059 c.c. fu costituito da una seconda categoria di casi, in cui statisticamente ancora oggi si propongono più di frequente questioni di risarcibilità di danni non patrimoniali, ossia quelli relativi alla **circolazione dei veicoli** e alla **responsabilità medica**.

In tutte queste controversie il soggetto vittima dell'evento lesivo provocato dal responsabile del sinistro stradale o dall'attività medica, oltre i danni patrimoniali, chiedeva come danni non patrimoniale non solo il danno biologico (per lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.) e il danno morale soggettivo (risarcibile ex art. 2059 c.c. in caso di reato, reato apprezzabile autonomamente dal giudice civile ai fini della mera concessione della relativo risarcimento, e della conseguente liquidazione, in genere come frazione del danno biologico), ma anche il "danno esistenziale", determinato dalla modificazione peggiorativa della qualità della vita, distinto dalle altre due voci di danno non patrimoniale, e dunque da risarcirsi in via autonoma.

La Corte di Cassazione si è allora chiesta se si potesse domandare il risarcimento del danno esistenziale come terza voce di danno non patrimoniale, o se il risarcimento integrale del danno subito dalla persona potesse anche prescindere dal risarcimento di questa terza voce di danno³.

La III Sez. della Corte di Cassazione ha manifestato soprattutto a cavallo del 2006—2007 diversi orientamenti.

Tra le sentenze della Cassazione di posizione anti-esistenzialista, riecheggianti i due *caveat* contenuti in quelle del maggio 2003 (ossia l'accento posto sull'inutilità dell'individuazione di sottofigure di danno non patrimoniale e sul pericolo di duplicazione del relativo risarcimento) il Prof. Ponzanelli cita, in particolare, la n. 23918/2006 (pres. Preden, est. Segreto).

Nel **25 febbraio 2008 la Sez. III della Corte di Cassazione** pronunciò un'**ordinanza**, la **n. 4712** (Pres. Preden, Rel. Travaglino), in cui ha rimesso alle sezioni unite una lunga lista di quesiti circa la possibilità di risarcire il danno esistenziale in via autonoma, e, in caso affermativo, circa i relativi oneri probatori e meccanismi di liquidazione.

³ G. Ponzanelli (cur.), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.



In particolare, **con quest'ordinanza, la Sez. III della Corte di Cassazione**, preso atto dell'esistenza di un ormai "irredimibile contrasto di giurisprudenza" sul tema del cd. "danno esistenziale", dopo averne ricostruito i due orientamenti antagonisti, "esistenzialista" (Cassazione, sentenze n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e SS.UU. n. 6572/2006) ed "anti—esistenzialista" (Cassazione, sentenze n. 15760/2006, n. 23918/2006, nn. 9510,9514,14846/2007), attraverso una dotta e articolata sintesi dei contenuti delle principali sentenze che ne sono espressione, **ha sottoposto alle SS.UU. i seguenti quesiti in tema di danno non patrimoniale:**

«1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'intimo sentire)?

2) I caratteri morfologici del danno "esistenziale" così rettammente inteso consistono nella gravità dell'offesa del diritto costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità e durezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito?

3) Va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta "atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto ad una presunta "tipicità del danno non patrimoniale" (Cass. 15022/2005, secondo la quale, come si è già avuto modo di ricordare in precedenza, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c. c. comporta un'atipicità dell'illecito, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile che sarebbe, dunque, tipico in quanto la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge), o va piuttosto precisato che quello della atipicità dell'illecito di cui alla *Generalklausel* dell'art. 2043 c.c. è concetto riferibile all'evento di danno, inteso (secondo la migliore dottrina che si occupa dell'argomento fin dagli anni 60) come conseguenza dannosa dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata) "tipicità del danno non patrimoniale" parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza dannosa dell'evento?

4) Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il *dictum* di cui alla sentenza a sezioni unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano?

5) A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale? In particolare, un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di "stato di completo benessere psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile? (la questione trova una sua possibile, concreta applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione dell'animale di affezione, di cui sopra si è dato cenno);

6) Quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo *tertium genus* di danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come accade per il danno



morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?

7) Quid iuris, ancora, in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. "tanatologico" (o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero *obiter dictum*, con la sentenza n. 15760 del 2006 della III sezione di questa corte?

8) Quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio, invochi il risarcimento del danno esistenziale (il problema si è posto in tutta la sua rilevanza in fattispecie quali quella dell'uccisione di un figlio minore: la relativa domanda risarcitoria è stata, difatti, negata, con riferimento al caso di specie, da Cass. 20987/2007, proprio in relazione ad una vicenda di uccisione di una giovanissima figlia, per insufficiente allegazione e prova, da parte dei genitori/attori, della relativa situazione di danno, diversa da quella relativa al danno morale soggettivo e da quella psicofisica di danno biologico)?»

E, infine, la suddetta ordinanza ha anche chiesto alle SS.UU. di confermare (o, eventualmente, precisare o modificare) le seguenti ulteriori proposizioni:

«1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c., quello non patrimoniale secondo il combinato disposto degli artt. 2043 + 2059 c.c.;

2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due sottovoci del lucro cessante e del danno emergente;

3) la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto, dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo;

4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da "valori/interessi costituzionalmente protetti" il secondo) ma funzioni diversificate (anche per volontà del legislatore ordinario), con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie;

5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a—reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell'illecito;

6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire, mai destinata all'obbiettiva exteriorizzazione;

7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.;

8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente tutelati (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto per l'una quanto per l'altra categoria di danno, come si legge testualmente nella sentenza 8828/2003 della S.C.);

9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel sottosistema civilistico, "danni in re ipsa"»



QUARTO ATTO (2008)

In realtà, i ricorsi alle SS.UU sono stati piú di uno, per cui queste ultime hanno pronunciato ben **quattro sentenze “fotocopia” (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008** —Pres. Carbone, Rel. Preden), relative a diversi profili della responsabilità civile, riguardanti l’infortunistica stradale, le immissioni, la responsabilità sanitaria. Premesso ciò, il Prof. Ponzanelli, volendone ricostruire gli aspetti piú significativi, ha scelto di richiamare la sentenza n. **26973**, che è stata proprio quella relativa alla causa che ha dato luogo all’ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2008 della Sez. III della Corte di Cassazione.

Secondo il Prof. Ponzanelli **la sentenza si articola in tre proposizioni:**

- 1) **tipicità ed unitarietà del danno non patrimoniale** (e conseguente **esclusione della categoria del “danno esistenziale”**);
- 2) **ingiustizia “costituzionalmente qualificata” del danno non patrimoniale;**
- 3) **necessità di provare il danno non patrimoniale, inteso come “danno—conseguenza”,** cioè anche per escludere il rischio di duplicazione del relativo risarcimento.

1) Tipicità ed unitarietà del danno non patrimoniale

1.a) tipicità del danno non patrimoniale:

Le SS.UU. insistono molto nell’affermare la “tipicità” del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. rispetto alla “atipicità” del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c..

Il danno non patrimoniale, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., non può essere che tipico, in quanto la sua risarcibilità è sempre prevista dalla legge, e precisamente:

- **ex art. 185 c.p. in tutti i casi in cui scaturisca da reato,**
- **cosí come in tutte le ipotesi di risarcimento di lesioni di interessi della persona previste da legge ordinaria,**
- **e, infine, anche laddove non vi sia una legge ordinaria a prevederlo appositamente, in tutte le ipotesi delle lesioni di un diritto inviolabile della persona che sia dotato di rilievo costituzionale, in quanto in tal caso la tutela risarcitoria è la forma di tutela minima dell’interesse costituzionalmente protetto.**

«2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle **sentenze n. 8827 e n. 8828/2003** all’art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.

2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l’art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza ... di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella **condotta**, nel **nesso causale tra condotta ed evento di danno**, connotato quest’ultimo dall’**ingiustizia**, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel **danno che ne consegue (danno-conseguenza)**, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).



L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.

2.5. Si tratta, in primo luogo, dell' **art. 185 c.p.**, che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").

2.6. **Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali** (art. 2 l. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, l. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 l. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del **principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili**, la tutela è estesa ai **casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione**. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del **diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.)** denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006)... Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i **diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)** (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto). Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del **diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.** (sent. n. 25157/2008)». Cass., SS.UU., n. 26973/2008

Le SS.UU., dunque, nel prospettare questa lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:

- 1) **riportano il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c. c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)** (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006);
- 2) **sul piano della struttura dell'illecito** (articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue/danno-conseguenza) **distinguono le due ipotesi risarcitorie quanto all' evento dannoso**, e cioè di lesione dell'interesse protetto, precisando che **il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità**, (postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante —sent. 500/1999), **mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità**.

«2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell' **ingiustizia del danno**, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, **o in via di interpretazione da parte del giudice**, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno



specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria». Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

La Corte precisa che «ai diritti predicati dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo**, ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguirsi, ... non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte Cost. n. 348/2007)». Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

1.b) Unitarietà del danno non patrimoniale:

Anche le SS.UU. della Cassazione ribadiscono oggi ciò che, come si è più volte ricordato, aveva già affermato la Sez. III nelle risalenti sentenze del maggio 2003: **il danno non patrimoniale è unico e non è opportuno ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo.**

«2.13...**non emergono, nell'ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie**, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.

È solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. ... Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.

In, tal senso, e cioè **come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale)** adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale.

Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003), e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003). Considerazioni che le Sezioni unite condividono».

«3.13. In conclusione, deve ribadirsi che **il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate**. In particolare, **non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”**, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri)».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

Quanto a quei danni non patrimoniali risarcibili perché connotati da un'ingiustizia costituzionalmente garantita la Corte compie una



precisazione, che appare fortemente apprezzabile ad avviso del Prof. Ponzanelli: essi **sono suscettibili di ampliamento futuro in parallelo alla progressiva possibile emersione di nuovi diritti inviolabili, che esprimeranno nuovi valori, interessi, esigenze di tutela, propri della futura società civile.**

«2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

2) Ingiustizia “costituzionalmente qualificata” del danno non patrimoniale

Dunque, le uniche lesioni personali che possono essere risarcite anche in assenza di una previsione in tal senso della legge ordinaria sono solo quelle connotate da un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

«3.6. Ulteriore **tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.** è incentrato sull'assunto secondo cui **il danno esistenziale non s'identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.**

La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c. c., dove il risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.

E non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c. c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente rilevanti, poiché **la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti inviolabili** (Corte cost. n. 87/1979)».

... 3.9. **Palesamente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana** che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava “stressata” per effetto dell'installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008)».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008



La Corte precisa che tale **“ingiustizia costituzionalmente qualificata”**,
a) non solo vige tanto nel perimetro aquiliano quanto in quello contrattuale,

«4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.

4.2. **Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.**

L'individuazione, in relazione alla specificata ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006)».

Cass., SS.UU., n. 26973/2008

La Corte richiama, ad es., **i c.d. contratti di protezione**, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario (nei quali gli interessi non patrimoniali da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio), o quelli intercorrenti tra allievo e istituto scolastico (nei quali gli interessi non patrimoniali da realizzare attengono alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione).

Ovviamente «4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.

È questo il caso del **contratto di lavoro**. L'art. 2087 c.c. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore, che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.



Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di **danno esistenziale**. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni—conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

b) ma costituisce anche un “principio informatore della materia”, che, come tale, s’impone pure nel giudizio di equità rimesso ai giudici di pace.

«3.12. I limiti fissati dall’art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.

La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte Cost. n. 206/2004)».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

3) Necessità di provare il danno non patrimoniale, inteso come “danno—conseguenza”, ciò anche per escludere il rischio di duplicazione del relativo risarcimento.

Il danno non patrimoniale è un “danno—conseguenza”, non un “danno—evento”, per cui per essere risarcibile deve tradursi in conseguenze dell’evento lesivo che siano ovviamente concretamente provate.

«Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento”. **La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata** dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.

E del pari da respingere è la variante costituita dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008

La Corte cerca così di evitare il **rischio di duplicazione del risarcimento del danno non patrimoniale.**

Secondo le SS.UU., infatti, non possono più ammettersi quei meccanismi di automatica liquidazione del danno non patrimoniale da sempre adoperati dalla giurisprudenza, ad es. per la quantificazione del c.d. danno morale soggettivo.

Secondo il Prof. Ponzanelli di certo nei prossimi mesi gli uffici giudiziari di tutt’Italia procederanno ad una rivisitazione di quelle tabelle, che fino ad ora hanno rappresentato uno strumento indispensabile per la liquidazione dei danni alla persona.



In conclusione, cosa è cambiato dopo le sentenze del novembre 2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione sul danno non patrimoniale?

Secondo il Prof. Ponzanelli sarebbe un grave errore svalutare la portata innovativa di queste pronunce, affermando che si siano limitate a confermare uno status quo ante, ma allo stesso tempo è ancora presto per prevederne tutti i prossimi sviluppi.

Bisognerà a tal fine attendere le future reazioni giurisprudenziali a questo epocale ultimo arresto delle SS.UU. della Cassazione in tema di danno non patrimoniale.

Giurisprudenza consultabile sul sito del Prof. Pollice

—Corte Cost., sent. n. 88/1979 (Pres. Amadei, Rel. Maccarone)

—Corte Cost., sent. n. 184/1986 (Pres. Paladin, Red. Dell'Andro)

—Corte Cass., Sez. III, sent. n. 7282/12 maggio 2003 (Pres. Preden, Rel. Calabrese)

—Corte Cass., Sez. III, sent. nn. 8827, 8827/ 31 maggio 2003 (Pres. Carbone, Rel. Amatucci, Cons.: Preden, Segreto, Manzo)

—Corte Cost., sent. n. 233/2003 (Pres. Chieppa, Rel.: Marini)

—Corte Cass., Sez. III, ord. n. 4712/2008 (Pres. Preden, Rel. Travaglino)

—Corte Cass., SS.UU., sent. nn. 26972, 26973, 26974/11 novembre 2008 (Pres. Carbone, Rel. Preden)